



COMUNE DI FORNI DI SOPRA

PROVINCIA DI UDINE

Piazza del Comune, 2 C.A.P. 33024 C.F. 84002010308 – P.I. 01461900308

Tel. 0433/88056 – 0433/88427

PEC: comune.fornidisopra@certgov.fvg.it - email: demografico@comune.fornidisopra.ud.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURA TELERISCALDAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12.04.2023
Esecutivo dal 29.04.2023

ART. 1 - DEFINIZIONI

Allacciamento: è il complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all'erogazione dell'energia termica a uno o più Clienti; ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura.

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n.481.

Cliente o Utente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento o che abbia sottoscritto un contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.

Comune / Fornitore: è il Comune di Forni di Sopra con sede Forni di Sopra (UD) proprietario e gestore del locale impianto di teleriscaldamento a biomassa legnosa (costituito dalla centrale di produzione ed annessa rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai Clienti) e che produce e distribuisce il calore ai Clienti allacciati, svolgendo così l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del servizio di teleriscaldamento.

Contratto: il contratto di fornitura sottoscritto tra Comune/Fornitore e Cliente.

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il Comune/Fornitore e l'Utente, comprensiva delle somme dovute dall'Utente sino all'effettiva cessazione della fornitura.

Gruppo di misura o misuratore: è il componente della sottostazione d'utenza che serve per la misura dell'energia termica fornita all'Utente.

Impianto del Cliente: il complesso delle tubazioni ed apparecchiature nella disponibilità del Cliente, a valle del punto di consegna, che consente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla rete.

Potenza impegnata (PI_{kW}): potenza dell'utenza (espressa in kW), definita dalla relazione:

$$PI_{kW} = 47 \times (VPP/1000)$$

ove 47 è il valore della potenza termica di progetto (riferita a 1.000 mc) per la zona climatica dell'utenza, avuto riguardo del teleriscaldamento anche dell'acqua calda sanitaria;

Potenza assegnata: potenza indicata dallo scambiatore di calore.

Rete principale: il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di produzione termica, trasportano il calore, sotto forma di acqua calda, alle sottocentrali;

Richiedente: è il soggetto che presenta la richiesta di allacciamento, oppure l'Utente che presenta una richiesta di disattivazione della fornitura.

RQCT: è il testo integrato di regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1/7/2019 – 31/12/2021, (Delibera 661/2018/R/tlr di

ARERA, come modificata con successiva Delibera 313/2019/R/tlr).

RQTT: Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (RQTT) per il periodo di regolazione 1/7/2020 – 31/12/2023 (Delibera 548/2019/R/tlr di ARERA).

Servizio di teleriscaldamento o servizio: è il servizio di produzione, distribuzione, misura e vendita di energia termica a mezzo di reti da una centrale di produzione agli immobili allacciati.

Sottocentrale di utenza: locale in cui è ubicata la sottostazione d'utenza.

Sottostazione d'utenza: è l'apparato, composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la rete e l'impianto dell'Utente.

Tipologia di utenza: è la classe di appartenenza dell'Utente definita sulla base della natura (privata/commerciale) e della potenza contrattualizzata.

TITT: è il testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento approvato dall'Autorità con deliberazione 313/2019/R/tlr del 16 luglio 2019 e s.m.i. (Delibera 313/2019/R/tlr di ARERA).

TUAR: Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'Utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2021 (Delibera 24/2018/R/tlr di ARERA, come modificata con successive Delibere 277/2018/R/tlr, 661/2018/R/tlr e 278/2019/R/tlr).

Volume vuoto per pieno: volume lordo dell'edificio/alloggio espresso in mc, (VPP) calcolato al filo interno delle mura perimetrali, maggiorato del 20% per tener conto dello spessore delle mura stesse e dei solari. Tramezzi, muri portanti e pilastri, sono pertanto considerati come volumi riscaldati. In caso di presenza di più utenti in un fabbricato, VPP è ripartito nell'ordine, in base a:

- Millesimi di proprietà
- Superficie dell'alloggio

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

2.1 Disciplina e modalità di erogazione del servizio

Il Comune fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di teleriscaldamento cittadino per gli usi di riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua calda igienico - sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.

Il Comune si impegna ad allacciare i Richiedenti che si trovino entro i 10 (dieci) metri dalla mezzeria della strada ove è ubicata la rete principale, come da progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, fatti salvi impedimenti di natura tecnica.

Il Comune si riserva anche la facoltà di allacciare utenti ubicati a oltre 10 (dieci) metri dalla mezzeria previo sopralluogo effettuato da personale dell'ufficio tecnico comunale per l'accertamento della fattibilità.

La fornitura di calore viene effettuata previo sopralluogo effettuato da personale dell'ufficio tecnico comunale per l'accertamento dei criteri oggettivi relativi a:

- ubicazione dell'immobile rispetto alla mezzeria della strada ove sorge la rete principale;
- conformità dell'impianto del Cliente alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici.

Il servizio è disciplinato dal presente Regolamento, oltre che da quanto indicato all'art. 13.

Qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Regolamento che faccia riferimento a disposizioni emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti.

2.2 Allacciamento

L'allacciamento è eseguito a cura del Comune, che resta proprietario della sottostazione d'utenza.

Il costo dell'allacciamento, compreso lo stacco dalla rete, è a totale carico del Richiedente.

Le operazioni di allacciamento sono eseguite, di norma, da ditta individuata dal Comune. È data facoltà al Richiedente di sottoporre all'attenzione dell'ufficio tecnico preventivi formulati da altre ditte al fine di individuare congiuntamente l'appaltatore.

Il Comune provvede, con diritto esclusivo, ad installare, mantenere, modificare e controllare detto allaccio, e ad esercirlo secondo la necessità del servizio.

L'allaccio consiste in n. 2 tubazioni per acqua calda (andata/ritorno) connesse alla rete principale, corredate di apposito scambiatore di calore completo di dispositivo per la misura della portata di acqua calda, proporzionale al calore erogato, ubicato all'interno della proprietà dell'Utente in apposito locale (sottocentrale di utenza).

È fatto obbligo al Richiedente di adeguare a propria cura e spese il proprio impianto interno alle vigenti norme di sicurezza, ivi compreso l'adattamento dello stesso all'inserimento dello scambiatore di calore per la cessione dell'energia proveniente dalla rete di distribuzione.

Il Comune resta comunque estraneo da ogni responsabilità per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti da anomalie e/o non rispondenza a norme di legge dell'Impianto del Cliente.

ART. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA

3.1 Caratteristiche tecniche

La fornitura di acqua calda per uso riscaldamento e per produzione autonoma di acqua calda per uso sanitario a ciascun Utente, è effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:

- Acqua calda uso riscaldamento
temperatura nominale di mandata è stabilita in 75°C con variazione di $\pm 5^\circ\text{C}$, in funzione delle condizioni climatiche; il massimo è fornito allorché la temperatura esterna è inferiore o uguale a -5°C ; la qualità di energia termica erogata è quella massima stabilita contrattualmente.
- Acqua calda uso sanitario
L'acqua calda per usi sanitari è fornita e contabilizzata secondo le modalità di quella per uso riscaldamento.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di esercire il sistema di teleriscaldamento in regime attenuato in orario notturno (dalle ore 23,00 alle ore 5,00).

3.2 Usi consentiti

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi

diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Per eventuali usi diversi dal riscaldamento degli ambienti o per potenza impiegata superiore a 30 kW, la fornitura del calore sarà oggetto di trattativa diretta tra Utente e Comune.

Il Cliente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di fornitura e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. L'utilizzo del servizio per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. In caso di diverso utilizzo il Comune non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito.

ART. 4 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

4.1 Richiesta di allacciamento

Per ottenere la fornitura di energia termica il Richiedente deve presentare specifica richiesta di allacciamento alla rete stessa, in forma scritta per posta o per posta elettronica, oppure recandosi presso gli uffici comunali, previo appuntamento. Il Comune si riserva di accettarla o respingerla motivatamente. La realizzazione dell'allacciamento è comunque subordinata all'ottenimento ed al mantenimento delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. Il Richiedente dovrà presentare:

- planimetria catastale dell'edificio/alloggio da allacciare, o documento equivalente e ritenuto idoneo dal Comune;
- certificato, rilasciato da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale, di conformità degli impianti interni dello stabile alle caratteristiche del sistema di distribuzione del teleriscaldamento ed alle normative vigenti in merito di sicurezza;
- documentazione e certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici;
- nullaosta del proprietario dell'immobile -nel caso non si tratti del soggetto richiedente- nel quale dovranno essere installate le tubazioni e il gruppo di misura;

Entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda il Comune si impegna a concordare col Richiedente modalità e tempi del sopralluogo per definire la modalità tecnica di allacciamento e accertare la cubatura degli ambienti riscaldati.

In caso di accettazione della richiesta di allaccio, entro trenta (30) giorni dal sopralluogo il Comune redige il preventivo di allaccio. Ai sensi del TUAR potrà essere altresì applicato dal Comune un separato ed ulteriore corrispettivo rispetto a quello di allacciamento, qualora si renda necessario, ai fini dell'allacciamento, procedere altresì all'estensione o al potenziamento della rete.

L'esecuzione dei lavori avrà luogo dopo la sottoscrizione, da parte del Richiedente, del preventivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico comunale, e con tempistiche concordate in considerazione delle reciproche esigenze.

4.2 Attivazione della fornitura

La richiesta di attivazione della fornitura può essere effettuata dal proprietario dell'immobile destinatario del servizio o dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa legittimamente l'immobile stesso.

L'attivazione della fornitura dell'energia termica avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura, nel quale sono precisati obblighi e diritti delle parti.

L'efficacia del contratto è comunque subordinata alla consegna, da parte del Cliente, di tutta la documentazione prescritta e al pagamento delle spese iniziali previste.

A seguito della sottoscrizione del Contratto il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente.

Il Comune si riserva di non accettare la richiesta di attivazione nei seguenti casi:

- qualora per motivi di natura tecnica non sia possibile procedere all'allaccio (ad es. eccessiva distanza dalla rete principale);
- il Richiedente risulti protestato o sottoposto a procedure esecutive, o abbia chiesto l'ammissione o risulti sottoposto a procedure concorsuali compresa l'amministrazione controllata;
- qualora risulti che la richiesta di attivazione è sottoscritta da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarla in proprio;
- qualora per motivi di natura tecnica l'erogazione del servizio non rientri nelle condizioni standard del contratto;

Nel caso in cui fosse stato eseguito il lavoro di allacciamento e il Cliente non provvedesse a pagare il relativo corrispettivo, il Comune procederà al recupero coattivo del proprio credito e, qualora fosse stato già attivato il servizio, potrà sospendere l'erogazione.

Il pagamento per l'allacciamento potrà essere effettuato in una unica soluzione oppure essere ripartito su un numero massimo di 2 anni in rate da definirsi.

ART. 5 – MODALITA' DI FORNITURA

5.1 Consegna della fornitura

La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dal Cliente e adibito a sottocentrale d'utenza, in corrispondenza del punto di fornitura.

Le apparecchiature di scambio termico, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza costituenti la sottostazione di utenza, rimangono nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del Comune, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti. Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria per la alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche installate in sottocentrale.

A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto del Cliente, di sua esclusiva proprietà (ad es. collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). L'esercizio e la manutenzione dell'impianto del Cliente ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, restano di competenza del Cliente stesso.

Il Cliente, laddove non contrariamente disposto, si assume l'onere e la responsabilità di dotarsi di apposito libretto di impianto/centrale.

Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Comune che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Il Cliente è responsabile, nei confronti del Comune, in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti. Il Cliente è responsabile anche di eventuali danni o malfunzionamenti, arrecati alle apparecchiature del Comune, dovuti a incuria o negligenza nel condurre il proprio impianto; in tale evenienza il Comune comunicherà per iscritto al Cliente il danno riscontrato ed il tipo di intervento necessario per la riparazione, addebitandone i relativi costi.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente consente al personale del Comune, od altro

personale da esso incaricato di accedere, previo preavviso, alla sottocentrale d'utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della sottostazione d'utenza, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura- nonché ai locali serviti -per la verifica di cui all'art. 3.2 (usi consentiti).

Le spese di allacciamento, nonché quelle di installazione e manutenzione di tutte le parti di impianto a valle del punto di consegna sono ad esclusivo carico dell'Utente. Resta quindi inteso che ogni intervento di manutenzione richiesto al Comune riguardante qualsiasi componente del circuito secondario o causato da questo sarà interamente addebitato all'Utente e fatturato nella bolletta del periodo successivo a quello di competenza.

5.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici

Il Comune potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, per:

1. cause di forza maggiore;
2. fatto di terzi;
3. provvedimenti o atti dell'autorità;
4. lavori da eseguirsi lungo la rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai Clienti, ovvero all'interno della centrale di produzione del calore.

Nell'ultimo caso (4) le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni e, salvo casi di necessità urgenti, saranno precedute da idonea comunicazione anche a mezzo stampa o simili.

Nel caso in cui gli interventi di manutenzione comportino la sospensione della fornitura, ne verrà data preventiva comunicazione dal Comune al Cliente; il Comune si impegna a realizzare gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente.

Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.

5.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

Il Comune potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto del Cliente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o dei terzi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.

ART. 6 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI

6.1 Unità di misura e apparecchi di misura

Il sistema di misura è costituito presso lo scambiatore di calore. L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti del sigillo di garanzia. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o qualunque altra manomissione o danneggiamento delle apparecchiature, daranno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti del responsabile.

6.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato nella sottocentrale, rilevata dal personale incaricato dal Comune.

Il personale incaricato della lettura ha diritto d'accesso, in qualsiasi momento, per controllo e verifiche alle apparecchiature di proprietà dell'Utente con preavviso di 24 ore.

In caso di mancato accesso per indisponibilità dell'Utente, verificatosi per due volte consecutive, il Comune si riserva di procedere al temporaneo distacco dell'utenza.

L'Utente può richiedere la verifica degli apparecchi di misura, con onere a proprio carico qualora l'entità dell'errore di misura sia compreso entro $\pm 5\%$.

Qualora l'errore di misura superi il limite del $\pm 5\%$ del fondo scala, si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore.

A fronte di misurazioni inattendibili il consumo è calcolato mediante equi confronti con periodi analoghi in rapporto, per quanto concerne il riscaldamento ambientale, ai gradi del giorno.

Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:

- Misura del calore: l'unità di misura del calore è il kWh;
- Misura della portata: l'unità di misura della portata è il m³/h o il suo sottomultiplo l/h;
- Misura della temperatura: l'unità di misura della temperatura è il grado centigrado (°C).

ART. 7 – CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA

Il prezzo di vendita finale del calore è composto da tariffa ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) applicata secondo l'aliquota di legge.

La Giunta Comunale delibera annualmente le tariffe, riservandosi la facoltà di diversificarle a seconda della natura dell'Utente (privato/commerciale).

Al fine di incentivare i nuovi allacciamenti, compatibilmente con le risorse disponibili, la Giunta Comunale potrà applicare particolari agevolazioni per le utenze private, ad es. sgravi / sconti in fattura / esenzioni parziali o totali dal pagamento dell'energia per determinati periodi.

Gli aggiornamenti tariffari saranno applicati sulle bollette emesse dopo la data della loro decorrenza, anche nel caso di ricorso a consumi stimati.

ART. 8 – FATTURAZIONE

Le fatture sono emesse periodicamente in base ai consumi rilevati. È facoltà del Comune variare, anche in corso di contratto, le scadenze e le modalità di fatturazione. La fatturazione decorrerà dalla data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente.

ART. 9 – PAGAMENTI

Il Cliente è tenuto a effettuare il pagamento delle fatture entro e non oltre il termine di scadenza indicato nelle medesime. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali.

Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il Comune, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita al Cliente gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3 punti percentuali decorrenti dal termine di scadenza della fattura.

In caso di persistenza dello stato di insolvenza di un Utente, trascorsi 15 giorni dalla data di invio del sollecito tramite raccomandata A/R o PEC, il Comune si riserva il diritto di procedere al distacco dell'utenza, fermo restando il diritto a riscuotere i relativi crediti.

Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione del servizio.

In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura da stipularsi con il Comune ha la durata di anni 10 (dieci) rinnovabile tacitamente, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza naturale, fatti salvi gli ulteriori casi di recesso previsti dalla normativa vigente.

ART. 11 – SUBENTRO, RISOLUZIONE E RECESSO

11.1 Subentro

E' consentito il subentro al Cliente da parte di terzi, previa comunicazione al Comune, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.

Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali oggetto di fornitura (per es. locazione, subaffitto, ecc.), il Cliente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune. In mancanza di tale comunicazione il Cliente resta direttamente responsabile verso il Comune per i consumi riferibili ai locali oggetto del Contratto e per qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi agli apparecchi ed impianti.

In caso di decesso del Cliente, gli eredi che intendano mantenere attivo il servizio, sono tenuti a subentrare nel contratto.

11.2 Risoluzione del contratto e recesso

Il Comune potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio, oltre che nel caso di cui all'art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

- gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica;
- l'impianto interno del Cliente non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
- il Cliente abbia alterato o manomesso dolosamente il gruppo di misura;
- il Cliente utilizzi il servizio per scopi diversi da quelli dichiarati all'atto della richiesta di attivazione;
- il Cliente si opponga reiteratamente ed ingiustificatamente alle ispezioni da parte del personale del Comune;
- il Comune venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l'immobile senza titolo legittimo.

Il recesso sarà comunicato dal Comune al Cliente con lettera raccomandata A/R o PEC.

Il Comune può risolvere il contratto ai sensi degli art.1453 e 1454 Codice Civile. Resta inteso l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia termica prelevata.

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese, come definito dal TUAR. Il Cliente può esercitare il diritto di recesso presentando al Comune debita richiesta tramite raccomandata A/R o PEC per ottenere la lettura finale e la chiusura dell'utenza, previo saldo della fattura di chiusura.

ART. 12 – AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato o modificato a seguito di nuove disposizioni di legge in materia.

ART. 13 – NORME APPLICABILI

La fornitura di energia termica è regolata:

1. dal contratto di fornitura, di cui costituiscono parte integrante le presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento (per quanto non in contrasto con le clausole contenute nelle condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento);
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti e, in particolare, dalle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 10, commi 17-18, e articolo 9, vari commi, d.lgs. 102/2014 in materia di teleriscaldamento (da cui l'emanazione di RQCT, TUAR, TITT, RQTT), che si intendono sempre accolte e prevalenti rispetto anche a quanto risultasse eventualmente in contrasto nei disposti contenuti nella documentazione sopra richiamata;
3. dalle condizioni speciali eventualmente contenute in singoli contratti di fornitura, per quanto non in contrasto con le clausole contenute nelle norme, disposizioni e documentazioni richiamate ai precedenti punti;
4. dal contratto di allacciamento stipulato con il Cliente, per quanto non in contrasto con le clausole contenute nelle norme, disposizioni e documentazioni sopra richiamate.

Codice progressivo: 2023 388

Tipologia: Deliberazioni consiliari

Numero atto: 11

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento comunale di fornitura del teleriscaldamento.

Data inizio pubblicazione: 13/04/2023

Data fine pubblicazione: 28/04/2023

Stato: Scaduto

Ente pubblicante: COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Ente operatore: COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Ufficio competente: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO